



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MONTEVECCHI, CAMPAGNA, DONNO,
EVANGELISTA, NATURALE, PAVANELLI, PRESUTTO, QUARTO, TAVERNA,
TRENTACOSTE e VANIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2021

Istituzione dell’Autorità garante per la promozione e la protezione
dei diritti umani

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia ha svolto e deve continuare a svolgere un importante ruolo nella promozione e protezione dei diritti umani nel mondo. Il nostro Paese ha già saputo giocare questa funzione quando nel 1950 ospitò a Roma la firma della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il 20 dicembre 1993 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 48/134 recependo anche le conclusioni di cui alla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani tenutasi a Vienna nel giugno 1993, sulla costituzione e sul rafforzamento di autorità nazionali per i diritti umani.

A seguito di questa risoluzione, molti Stati si sono dotati di autorità nazionali per i diritti umani e molti altri si sono ufficialmente impegnati a farlo; l'Italia, invece, non ha dato riscontro alla suddetta risoluzione. Eppure, nel presentare la propria candidatura al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2007, 2011 e 2019, l'Italia ha assunto precisi impegni - tra cui l'istituzione di una Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali - ribaditi anche nel corso della Revisione periodica universale (2014 e 2020) in risposta a puntuali raccomandazioni internazionali.

Attualmente nel nostro Paese operano diversi organismi che svolgono attività cruciali nella tutela e promozione dei diritti umani. In particolare, si menzionano:

- l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, istituita dalla legge 12 luglio 2011, n.112, che « promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promo-

zione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza »;

- il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, istituito dall'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la cui missione è di monitorare l'osservanza da parte del nostro Paese delle norme nazionali e delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia nella custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale. Questa importante istituzione svolge anche le ulteriori funzioni di meccanismo nazionale di controllo che derivano dalla ratifica del Protocollo opzionale all'importante Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984 (ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195) la cui attuazione si rileva, tra l'altro, di fondamentale importanza - soprattutto con riferimento ad alcune recenti vicende nell'area mediterranea meridionale;

- il Garante per la protezione dei dati personali, istituito con la legge 31 dicembre 1996, n. 675, regolato oggi dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che garantisce il rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, nelle operazioni riguardanti il trattamento dei dati personali.

A queste Autorità si aggiungono: l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione della diret-

tiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000; il Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), istituito con decreto del Ministro per gli affari esteri 15 febbraio 1978, n. 519, e i difensori civici regionali o locali.

È in questo contesto che si inserisce il presente disegno di legge che, ferme restando competenze, prerogative e ruolo degli altri organismi di cui si è detto, istituisce l'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani.

A tal fine, l'articolo 1 istituisce l'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani con indipendenza amministrativa e di giudizio, nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria.

L'articolo 2 disciplina la composizione e il funzionamento dell'istituenda Autorità. Essa è composta da quattro membri eletti dal Parlamento e un presidente nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La sua composizione deve assicurare un'adeguata rappresentanza di genere e pluralistica delle forze sociali. Sono poi disciplinate le incompatibilità, la modalità di sostituzione e rinnovo delle cariche, nonché l'indennità che spetta ai componenti.

L'articolo 3 disciplina i compiti assegnati all'Autorità (comma 1, lettere da *a*) a *m*). L'Autorità, nel ricevere segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli atti internazionali in vigore, provvede sulle stesse mediante poteri

di accertamento, controllo e denuncia. I compiti sono svolti secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6. In particolare, l'Autorità può disporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture ove la violazione denunciata ha avuto luogo per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

L'articolo 4, nel rispetto del principio di leale collaborazione, disciplina i rapporti con gli altri organismi aventi funzioni di promozione e protezione dei diritti umani.

L'articolo 5 disciplina l'organizzazione amministrativa dell'Autorità. La dotazione organica del personale amministrativo dell'Autorità è stabilita nel numero di venti unità. L'assunzione di personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dall'Autorità in relazione allo svolgimento delle sue funzioni e di adeguata conoscenza delle principali lingue straniere e dei mezzi informatici.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di vigilanza, informazioni e controllo. In particolare, si specifica che l'Autorità può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico e a qualsiasi soggetto di diritto privato, di fornire informazioni e accedere a dati rilevanti ai fini della protezione dei diritti umani, nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

Infine, l'articolo 7 reca disposizioni in materia di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione, promozione e protezione dei diritti umani, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dal diritto internazionale consuetudinario, dai trattati e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani, di seguito denominata « Autorità », che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, in piena indipendenza amministrativa, di giudizio e di valutazione, nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria.

Art. 2.

(Composizione e funzionamento dell'Autorità)

1. L'Autorità è un organo collegiale composto da un presidente e quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata professionalità ed esperienza nel campo dei diritti umani e delle scienze umane, di indiscussa moralità e riconosciuta indipendenza. I componenti sono eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso è pubblicato nei siti *internet* istituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Autorità medesima, almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno

trenta giorni prima della nomina e i *curricula* sono pubblicati negli stessi siti *internet*. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nella promozione e nella protezione dei diritti umani.

2. I quattro membri dell'Autorità sono eletti, nel rispetto del principio della parità di genere, due dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, con scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei presenti. Il presidente dell'Autorità è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

3. I componenti eleggono nel loro ambito un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Nell'ambito delle votazioni, in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati avviano la procedura per la nomina del presidente e per l'elezione dei membri dell'Autorità.

5. Se le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla scadenza naturale del mandato, i poteri dei componenti dell'organo collegiale uscente sono prorogati sino al completamento della procedura di rinnovo per la nomina ed elezione dei nuovi membri dell'Autorità.

6. L'incarico di presidente e di membro dell'Autorità ha durata pari a cinque anni e non è rinnovabile.

7. Entro novanta giorni prima della scadenza del mandato, il presidente dell'Autorità invia la richiesta di avvio della procedura per la nomina e l'elezione dei nuovi componenti al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

8. Per tutta la durata dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono esercitare

altro impiego pubblico o privato, né ricoprire cariche elettive o governative, a pena di decadenza. I componenti dell'Autorità sono collocati fuori ruolo se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito durante lo svolgimento dell'incarico.

9. I componenti dell'Autorità sono immediatamente sostituiti nei casi di dimissioni, morte o incompatibilità sopravvenuta. I membri dell'Autorità non possono essere rimossi, né sospesi dal loro ufficio se non con decisione dell'Autorità, per sopravvenuta e accertata incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni.

10. A tutti i componenti dell'Autorità compete un'indennità di funzione pari a un terzo del limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 3.

(Compiti dell'Autorità)

1. Nel rispetto delle competenze delle istituzioni di cui all'articolo 4, comma 2, l'Autorità ha il compito di:

a) vigilare sul rispetto dei diritti umani in Italia e in ogni altra situazione ricadente sotto la giurisdizione dello Stato italiano, con riferimento al diritto interno e alle norme internazionali e dell'Unione europea;

b) promuovere la cultura dei diritti umani e la loro divulgazione attraverso percorsi educativi e informativi concernenti i principi e le norme che regolano la materia, coinvolgendo le istituzioni scolastiche di

ogni ordine e grado e favorendo la programmazione di progetti formativi presso istituzioni private e pubbliche;

c) formulare pareri non vincolanti, raccomandazioni e proposte al Governo, al Parlamento e alle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, sulle questioni concernenti la promozione e la protezione dei diritti umani, ove necessario sollecitando la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani, alla luce anche delle competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri previste dall'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emesse nei confronti dello Stato italiano;

d) verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a presentare nell'adempimento di specifici obblighi;

e) fornire assistenza e rendere pareri motivati alle amministrazioni pubbliche che intendano inserire nei programmi di formazione e aggiornamento del personale le materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

f) ricevere eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli atti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse mediante i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui al comma 2;

g) adottare azioni di sensibilizzazione affinché, nell'adozione delle determinazioni di politica interna ed estera, siano valorizzate le tematiche della promozione e protezione dei diritti umani, anche attraverso la formulazione di pareri rivolti al Governo e alle Camere;

h) promuovere l'inserimento di regole per la promozione e la protezione dei diritti umani, nonché di adeguate forme di controllo sullo stato di attuazione, nei codici di deontologia delle varie professioni;

i) verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani;

l) curare la redazione di un bollettino periodico semestrale pubblicato nel sito internet istituzionale, nel quale sono riportati i documenti adottati e le attività svolte, con modalità idonee ad assicurarne l'accessibilità, la trasparenza e l'uso dei dati. Il bollettino è inviato al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti per materia e alle Camere; digitare un nuovo paragrafo

m) predisporre e trasmettere annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri.

2. L'Autorità può, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera *f)*, chiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I soggetti interpellati rispondono entro trenta giorni dalla richiesta. Le modalità di richiesta e trasmissione di informazioni e documenti sono stabilite dall'Autorità con propria determinazione.

3. In caso di rifiuto od omissione da parte dei soggetti di cui al comma 2, l'Autorità può chiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale decide senza ritardo sulla richiesta dell'Autorità, con decreto motivato.

4. Ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera *f)*, l'Autorità può

altresì disporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture ove la violazione denunciata ha avuto luogo, per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

5. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di accessi, ispezioni e verifiche e, ove necessario, gli altri organi dello Stato, collaborano con l'Autorità nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. L'Autorità, per l'esercizio delle sue funzioni e qualora ne ravvisi la necessità, si avvale, con funzioni consultive, degli organismi pubblici per la tutela dei diritti umani in Italia esistenti.

Art. 4.

(Rapporti con gli organismi aventi funzioni di promozione e protezione dei diritti umani)

1. L'Autorità coopera con gli organismi internazionali, in particolare con quelli dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, nonché con le istituzioni di altri Stati europei ed extraeuropei che operano nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani e della lotta ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra.

2. Al fine di dotare l'Italia di una strategia coerente, integrata ed efficace per la promozione e la protezione dei diritti umani che si proponga di adottare indirizzi preventivi permanenti, l'Autorità indice ogni sei mesi un tavolo di consultazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali.

3 L'Autorità promuove apposite forme di raccordo con le Autorità garanti di cui al

comma 2 al fine di favorire un continuativo scambio di informazioni, il periodico aggiornamento sul monitoraggio in materia di protezione dei diritti umani e la segnalazione di possibili violazioni o limitazioni dei diritti umani che richiedano un'azione coordinata per la loro individuazione e il loro contrasto.

4. Il principio di leale collaborazione ispira i rapporti che intercorrono tra l'Autorità e gli altri organismi italiani che operano per la tutela dei diritti umani. L'Autorità promuove le opportune sinergie con le altre istituzioni, gli enti e gli organismi pubblici, a cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla promozione e protezione dei diritti umani.

Art. 5.

(Organizzazione dell'Autorità)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita l'Autorità.

2. La dotazione organica del personale amministrativo dell'Autorità è stabilita nel numero di venti unità. Con proprio regolamento, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, l'Autorità definisce e ripartisce l'organico tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la sede degli uffici, nonché la gestione delle spese. A decorrere dalla data di entrata in

vigore del regolamento di cui al presente comma, cessano di avere efficacia le norme adottate ai sensi del comma 1.

3. L'assunzione di personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dall'Autorità in relazione allo svolgimento delle sue funzioni e di adeguata conoscenza delle principali lingue straniere e dei mezzi informatici.

Art. 6.

(Poteri di vigilanza, informazioni e controllo)

1. L'Autorità presenta un rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato e svolge attività di indagine nei limiti dei propri poteri ispettivi e sulla base delle segnalazioni ricevute.

2. L'Autorità può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico o privato, di fornire informazioni e accedere a dati rilevanti ai fini della protezione dei diritti umani, nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali. I rapporti che intercorrono tra l'Autorità e gli altri soggetti pubblici e privati sono ispirati alla correttezza e alla leale collaborazione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85, nonché agli atti e ai documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. I procedimenti di competenza dell'Autorità si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

4. L'Autorità può chiedere la collaborazione delle amministrazioni dello Stato e di

altri soggetti pubblici, nonché invitare le autorità competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle persone che abbiano subito una violazione dei diritti umani.

5. L'Autorità assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati.

6. I componenti dell'Autorità e degli uffici di cui all'articolo 5, nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni, sono tenuti al segreto sugli atti e sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. L'Autorità pubblica i propri provvedimenti secondo criteri di trasparenza e adotta le iniziative opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2021 e a 3.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00